

IX LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

10.

SEDUTA COMUNE DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII.		GALLO IGNAZIO MARCELLO (DC), Relatore	550, 552
PRESIDENTE549, 552, 553, 554, 557, 561, 563, 564, 565	LODA FRANCESCO (PCI)	554
FRANCHI FRANCO (MSI-DN) 553	MANCINI GIACOMO (PSI)	564
		ONORATO PIERLUIGI (Sin.Ind.)	557
		REGGIANI ALESSANDRO (PSDI), Presidente della Commissione	563
		SPADACCIA GIANFRANCO (PR)	561, 563
		RUSSO FRANCO (DP)	566
		Errata corrige	566

La seduta comincia alle 10.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta comune del 23 maggio 1985.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII.

L'odierna convocazione del Parlamento in seduta comune è stata disposta in applicazione del secondo comma dell'articolo 20 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa: è infatti scaduto, in data 27 gennaio 1985, il termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, entro il quale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, in ordine agli atti del fascicolo iscritto al n. 342/VIII del registro generale, avrebbe dovuto presentare al Parlamento in seduta comune, ai

sensi dell'articolo 25 del citato regolamento, la sua relazione suppletiva scritta sull'ulteriore indagine disposta dallo stesso Parlamento in seduta comune nella riunione del 27 settembre 1984.

Ricordo che il procedimento in questione ha tratto origine dalla segnalazione, fattami dal deputato Giacomo Mancini in data 26 ottobre 1982, di una comunicazione giudiziaria a lui pervenuta da parte dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma e di una sua risposta, indirizzata alla cancelleria di tale ufficio giudiziario, con la quale egli asseriva, tra l'altro, la natura ministeriale dei reati cui si riferivano gli atti di istruzione annunciati e contestava la competenza della magistratura ordinaria precedente, data la sua qualità di ministro della Repubblica nel periodo di ipotizzata commissione dei fatti o di parte dei fatti di cui al procedimento.

Della segnalazione del deputato Giacomo Mancini e della documentazione fattami pervenire in copia provvidi, in data 10 dicembre 1982, a fare trasmissione alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, la quale ebbe successivamente a deliberare all'unanimità, nella seduta del 3 febbraio 1983, l'apertura d'ufficio di un fascicolo concernente l'indagine sulla propria competenza in ordine ai fatti addebitati all'onorevole Giacomo Mancini.

Pervenuti a scadenza i termini di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge

10 maggio 1978, n. 170, senza che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa si fosse pronunciata sulla propria competenza, il Parlamento in seduta comune ha deliberato, nella riunione del 27 settembre 1984, il compimento, da parte della Commissione stessa, di un supplemento di indagini ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, assegnando a tal fine un termine di quattro mesi «per presentare al Parlamento in seduta comune le risultanze, di diritto e probatorie, relative alla competenza».

Successivamente alla scadenza di tale ultimo termine e dopo l'avvenuta convocazione del Parlamento in seduta comune, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha presentato, in data 16 luglio 1985, una sua relazione sull'attività istruttoria svolta nel periodo utile assegnato per il supplemento di indagini e contenente sue proposte per la definizione della questione di competenza.

Dichiaro aperta la discussione.

Invito il senatore Gallo, nella sua qualità di relatore, a riferire al Parlamento in seduta comune in ordine alla materia considerata. Il senatore Gallo ha facoltà di parlare.

IGNAZIO MARCELLO GALLO, *Relatore*. Signor Presidente, non ricorderò le premesse di fatto così limpidamente esposte nelle comunicazioni da lei testé fatte, bensì entrerei immediatamente in *medias res*, cioè nella problematica concernente l'indagine che era stata sollecitata dal Parlamento in seduta comune per accertare i profili di competenza circa la esistenza o meno di una giurisdizione della Commissione per i procedimenti d'accusa, e quindi del Parlamento, relativamente ai fatti ascritti all'onorevole Mancini.

Vorrei molto brevemente ricordare le ragioni espresse nella relazione scritta in base alle quali la Commissione per i procedimenti d'accusa, a maggioranza, ha ritenuto che sussistesse la propria giurisdizione — la legge del 1978 parla di com-

petenza — in ordine ai fatti in questione, che attengono a due articoli del codice penale concernenti la costituzione di banda armata per finalità eversive. È particolarmente importante tenere presente il titolo giuridico dei fatti ascritti all'onorevole Mancini.

Così come il Presidente ha avuto occasione di ricordarci, nella comunicazione giudiziaria pervenuta all'onorevole Mancini nel 1982 i fatti considerati venivano cronologicamente riportati esattamente all'agosto del 1974 e l'onorevole Mancini dal 14 marzo al 3 ottobre 1974 aveva svolto le funzioni di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. A questo punto, con missiva indirizzata alla Presidenza della Camera e poi trasmessa alla presidenza della Commissione per i procedimenti d'accusa, egli faceva presente questo dato che, a suo avviso, stabiliva la natura ministeriale dei fatti che gli erano ascritti, con tutte le conseguenze discendenti alla applicazione dell'articolo 96 della Costituzione.

Sul punto la Commissione per i procedimenti d'accusa ha ampiamente ed approfonditamente discusso nella passata legislatura ed in quella attuale, fino alla seduta del Parlamento in seduta comune che ha assegnato un ulteriore termine per portare a compimento l'esame della delicata questione della qualificazione dei fatti ascritti all'onorevole Giacomo Mancini, tenendo conto di tutte le risultanze documentali affluite alla Commissione per i procedimenti d'accusa.

In questa mia breve relazione, signori Presidenti, in ossequio all'espresso mandato del Parlamento ed alle risultanze delle discussioni svolte in più sedute della Commissione per i procedimenti d'accusa, non posso che limitarmi all'analisi del profilo procedurale.

Partiamo dalla data dell'agosto 1974 ricadente in un periodo in cui l'onorevole Giacomo Mancini svolse funzioni ministeriali; periodo protrattosi fino al 3 ottobre 1974.

A questo punto, sempre per ripercorrere la cronologia che sul punto è particolarmente importante, mi corre l'ob-

bligo di rammentare come in una nota indirizzata, a seguito di sollecitazione e di chiarimenti, alla Presidenza della Camera dei deputati, il giudice istruttore presso il tribunale di Roma, aveva cura di sottolineare come per ciò che concerneva l'attività dell'onorevole Mancini, rilevante ai fini della comunicazione giudiziaria, il periodo che interessava la presente procedura doveva farsi risalire certamente alla fine del 1977, inizi del 1978, quando si era sviluppato il dibattito concernente il cosiddetto «progetto Metropoli», che si muove su due piani. Uno, secondo i documenti di accusa, legale, cioè costitutivo di indagini aventi carattere pienamente lecito, l'altro invece assolutamente illegale.

Se è vero che in questa missiva il giudice istruttore precisava la data fuori di quello che si deve considerare il periodo di funzioni ministeriali dell'onorevole Mancini, altrettanto vero è che tutto ciò non portava ad alcuna modificazione della data che veniva segnata nella comunicazione giudiziaria. Ma molto più rilevante, vuoi in linea meramente formale, vuoi in linea sostanziale, è che lo stesso giudice istruttore nella sua ordinanza-sentenza, ampiamente successiva alla missiva inviata al signor Presidente della Camera, aveva cura di far coincidere l'assetto definitivo del «progetto Metropoli» con la costituzione del cosiddetto CERPET (Centro per la ricerca e per la programmazione economica e territoriale).

È fuori discussione che la costituzione del CERPET ebbe a verificarsi nell'agosto 1974, come risulta dall'atto notarile e come è assolutamente fuori discussione.

Dunque, abbiamo una precisazione successiva alla missiva comunicata al Presidente della Camera che colloca l'assetto definitivo del «progetto Metropoli», alla cui partecipazione è ricollegata la qualificazione in termini di antigiuridicità penale dei fatti ascritti all'onorevole Mancini, come perfettamente coincidente con la costituzione del CERPET.

Se teniamo presente la non avvenuta modificazione della specificazione crono-

logica figurante sulla comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Mancini, se teniamo soprattutto presenti le risultanze dell'ordinanza-sentenza e istruttoria, sembra al relatore, così come è parso alla maggioranza della Commissione per i procedimenti di accusa di poter trarre le seguenti conclusioni.

La natura dei fatti ascritti all'onorevole Mancini è quella di cui già ho avuto occasione di fare menzione. A questo proposito, si pone la delicata questione (tanto dibattuta, ma ormai pervenuta a conclusioni che appaiono ampiamente appaiganti sia sotto il profilo delle ragioni di giustizia che sotto quello della rispondenza all'ordinamento giuridico) dell'interpretazione della proposizione «reati commessi nell'esercizio delle funzioni», recata dall'articolo 96 della Costituzione in correlazione con la previsione di un particolare procedimento penale.

Sottolineo che dottrina e giurisprudenza hanno al riguardo ampiamente superato la tesi, pur autorevolmente e intelligentemente prospettata, secondo la quale la locuzione «commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali» presupponeva una contestualità cronologica tra la commissione dell'illecito penale e l'esercizio effettivo e concreto delle funzioni medesime: condizione questa che ovviamente non poteva ritenersi realizzata a proposito dei fatti ascritti all'onorevole Mancini. Questa tesi, signor Presidente, onorevoli colleghi, è stata ampiamente disattesa, perché portava a conseguenze assolutamente incompatibili con lo spirito e la *ratio* dell'istituto della giustizia politico-costituzionale e con le ragioni storiche che ne avevano determinato la istituzione.

Sotto un primo punto di vista, applicando questo criterio interpretativo si sarebbe pervenuti niente di meno alla conseguenza, credo da tutti ragionevolmente rifiutata, di non ritenere ministeriale quel fatto di concussione o di corruzione compiuto dal ministro non in contestualità di esercizio delle funzioni ministeriali, ma, per esempio, in sito privato. Questo era, evidentemente, un vistoso difetto dell'in-

interpretazione in discorso, che ne costituiva una carenza riduttiva.

Ma c'era anche un vizio per eccesso, perché applicando questa tesi, questo criterio di interpretazione, si sarebbe dovuto ritenere reato ministeriale qualsiasi illecito, avente a contenuto sostanziale un'offesa alla persona, compiuto dal ministro mentre stava svolgendo un'attività d'ufficio.

Giurisprudenza e dottrina, signori Presidenti, onorevoli colleghi, hanno, come dicevo, superato questa presa di posizione; ed evidentemente, trattandosi di una fattispecie innovativa, era più che giustificato e giustificabile un travaglio di pensiero in ordine all'effettiva determinazione del significato concreto di una determinata proposizione, elemento di fattispecie di una norma costituzionale. Giurisprudenza e dottrina hanno superato tutto ciò, per addivenire ad un criterio che ci sembra perfettamente adattabile in ordine all'affermazione della competenza — *rectius*, giurisdizione — della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa in ordine ai fatti ascritti all'onorevole Mancini.

Si dice: «sono ministeriali quegli illeciti che sono qualificati». Signori Presidenti, onorevoli colleghi, qui vorrei sottolineare che non si dice che i fatti debbono essere posti in essere con modalità che li rendono in astratto abusi e violazioni di poteri o di doveri spettanti al ministro. Si dice, con un'espressione più comprensiva ma più rispondente alla ragion d'essere dell'istituto, che i fatti debbono essere qualificati dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri spettanti al ministro. Al riguardo, soccorre evidentemente la doppia funzione, la doppia rilevanza del ministro, che figura nel nostro ordinamento come capo di un settore di uffici che costituiscono un certo dicastero alle di lui cure affidato ed al tempo stesso come collaboratore dell'indirizzo di politica generale proprio del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mi scusi, volevo ricordarle che lei ha a sua disposizione venti minuti e che ha già

parlato per quindici. Quindi, ha ancora cinque minuti.

IGNAZIO MARCELLO GALLO, *Relatore*. Parlerò ancora soltanto per due minuti.

PRESIDENTE. Come vuole. Volevo soltanto avvertirla.

IGNAZIO MARCELLO GALLO, *Relatore*. Signor Presidente, le sono grato per la sua premura e la ringrazio. Mi avvio rapidissimamente alla conclusione.

Per quel che concerne la violazione dei doveri facenti capo al ministro, il quale oltretutto, come mi ricordava un autorevole collega, ha il dovere di prestare giuramento alla Costituzione, sarebbe assurdo non considerare violazione dei doveri funzionali quelli che discendono dalle norme che prevedono delitti contro la personalità dello Stato. Basta considerare quali sarebbero le assurde conseguenze, in linea di interpretazione ed applicazione del diritto positivo, cui si perverrebbe qualora si ritenesse reato ministeriale un piccolissimo fatto di peculato avente ad oggetto una somma infinitesimale e commesso però nell'esercizio delle funzioni, e reato non ministeriale un delitto contro la personalità dello Stato quale potrebbe essere, ad esempio, l'attentato alla integrità, alla unità ed indipendenza dello Stato, come figura nella relazione.

Da tutto ciò deriva, sulla scorta di autorevoli ed affermate dottrina e giurisprudenza, la qualificazione di reato ministeriale per i fatti addebitati all'onorevole Mancini, con le conseguenze di legge che ne discendono. A questo proposito, signor Presidente, se me ne dà facoltà, mi permetterei di leggere l'ordine del giorno predisposto dalla maggioranza della Commissione per i procedimenti d'accusa: «Il Parlamento riunito in seduta comune con all'ordine del giorno: 'Comunicazioni del presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedi-

menti di accusa, n. 342/VIII', letta la relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa; ascoltata la relazione orale svolta dal senatore Gallo; visti gli atti del fascicolo iscritto al n. 342/VIII del registro generale della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, dai quali risulta, in particolare, l'attività di indagine espletata dalla Commissione stessa in seguito all'ordine del giorno approvato nella seduta comune di giovedì 27 settembre 1984, al fine di accertare l'esistenza della propria competenza in ordine ai fatti costituenti oggetto di una comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Giacomo Mancini da parte dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma; considerato che da tali atti e dalla predetta relazione si evince chiaramente la natura ministeriale dei reati addebitati all'onorevole Mancini e, conseguentemente, la esistenza, in ordine ad essi, della competenza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa; considerato, altresì, che occorre che la Commissione medesima proceda all'esame, sotto il profilo del giudizio di merito, dei fatti di cui alla citata comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Mancini, dispone che, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria e di indagine a completamento dell'attività svolta in ordine al procedimento n. 342/VIII, assegnando a tal fine il termine di mesi quattro, a decorrere da oggi, per presentare al Parlamento in seduta comune le risultanze cui sarà pervenuta in merito ai fatti addebitati all'onorevole Giacomo Mancini».

Signor Presidente, La ringrazio per la sua pazienza. Ho concluso, credo rispettando il termine regolamentare.

FRANCO FRANCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa vicenda si trascina da anni; l'onorevole Mancini non è

nuovo a queste situazioni, e me ne dispiace, perché negare la giustizia credo sia quanto di peggio si possa compiere.

Nella seduta comune del 27 settembre 1984 l'onorevole Trantino denunciò l'assurdo conflitto tra la giustizia politica e la giustizia ordinaria. Dopo diversi anni dalle vicende in questione siamo ancora in tema di decisione sulla competenza: non siamo mai intervenuti e non potevamo entrare nel merito.

Noi oggi ripetiamo tale denuncia, che evidenzia la crisi profonda delle istituzioni, una crisi che si trascina di anno in anno. Di tanto in tanto sembra che ci sia un momento di volontà politica per affrontare, almeno gradualmente, il grande tema delle riforme, poi tutto ritorna nei cassetti.

La nostra tesi principale è questa: noi non possiamo più accettare, sotto nessun profilo, questa lentezza esasperante delle risposte delle istituzioni, in un momento in cui si è accelerata, tra l'altro, la velocità del ritmo della politica e l'informazione è diventata necessariamente tempestiva.

Il punto fondamentale è se sia ancora valido il principio di mantenere queste guarentigie principesche dei ministri, o se sia opportuno riportare i ministri a livello dell'umanità comune. Noi siamo per la soppressione delle guarentigie, con conseguente garbata soppressione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, che da anni e anni tutti diciamo di voler sopprimere (lo confermano le proposte avanzate da tutti i gruppi politici per la soppressione o, quanto meno, per la radicale trasformazione della cosiddetta Commissione inquirente), ma non abbiamo mosso un dito per cambiare le cose.

E allora, occorre sopprimere le guarentigie, abolire la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, che non avrebbe più funzioni, e mandare i ministri, parlamentari o non parlamentari, davanti alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Ma le cose oggi stanno così, e nell'attuale ordinamento non possiamo ignorare che l'onorevole Mancini era ministro

all'epoca dei fatti, anche se questo non basta: essere ministro non significa necessariamente essere indiziabile di reati ministeriali. Bisogna riscontrare anche tale caratteristica, e qui mi sembra che il relatore per la maggioranza — che ha avuto anche la nostra solidarietà e che avrà anche oggi il nostro consenso sulla sua proposta — abbia esattamente individuato le cose.

I reati hanno la caratteristica di reato ministeriale; basti considerare che il CERPET, quella organizzazione che raccoglieva denaro legittimamente, all'apparenza, per la ricerca scientifica, ma sostanzialmente per finanziare il terrorismo, ha svolto ricerche per il FORMEZ, dal quale ha ricevuto cospicui finanziamenti. E non si può negare che il FORMEZ sia un istituto posto sotto il controllo della Cassa per il Mezzogiorno, organismo questo su cui l'onorevole Mancini a quell'epoca ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, poteva esercitare ampi poteri di controllo.

Ci sembra dunque ineccepibile in questo caso la competenza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ed in tal senso preannunciamo il nostro voto favorevole sulle conclusioni del relatore, riservandoci di condurre nel merito la battaglia di cui abbiamo già avvertito le prime avvisaglie, una battaglia che si svolgerà nella Commissione inquirente ma che penso avrà poi un seguito anche dinanzi al Parlamento in seduta comune (*Applausi a destra*).

FRANCESCO LODA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LODA. Signor Presidente, colleghi, abbiamo ascoltato in Commissione l'onorevole Mancini (è trascorso ormai lungo tempo da quel giorno!) ed abbiamo condiviso la sua amarezza.

Anche quella che stiamo scrivendo è una pagina della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa che si vorrebbe non scrivere, una pagina che è andata ben oltre e contro le ragioni che

ispirarono ai costituenti l'articolo 96 della Costituzione.

Ma questo è accaduto e del resto sono state scritte altre pagine che hanno fatto di questo speciale giudice politico, che noi siamo, un giudice che ha insieme praticato una cattiva giustizia e una cattiva politica, noncurante della perdita di credibilità istituzionale e più ancora della crisi non più governabile di questo istituto collegato alla responsabilità penale dei membri del Governo. Una crisi che reclama da noi la chiusura, finalmente, di questo capitolo, la riforma dell'istituto in tempi stringenti. Si tratta, del resto, di riprendere il lavoro già compiuto dal Senato e di farlo, per quanto ci riguarda, con senso di responsabilità, non affidando agli indugi del tempo l'erosione di una riforma ormai matura.

Tre anni, onorevoli colleghi, per rispondere alla questione incidentale circa la competenza a procedere eventualmente sulle ipotesi di reato succintamente descritte in una comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Mancini! Con il risultato che per tre anni l'onorevole Mancini non ha potuto efficacemente difendersi per diradare le ombre di un sospetto che da quella comunicazione giudiziaria oggettivamente sono alimentate. E non giova davvero seguire o prendere parte ai rimbalzi di una polemica abbastanza speculare al suo interno.

È ben vero, infatti, che lo stesso onorevole Mancini si è rivolto alla Presidenza della Camera il 26 ottobre 1982 trasmettendo copia di una comunicazione giudiziaria indirizzatagli dal giudice istruttore del tribunale di Roma in cui sono formulate le ipotesi di un suo concorso nel reato di associazione sovversiva costituita in banda armata, rivendicandone la competenza del Parlamento a giudicare. Come è ben vero che la comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Mancini non era stata preceduta, o almeno immediatamente seguita (come sarebbe stato opportuno e doveroso già in quella fase, per la straordinaria delicatezza e rilevanza degli indizi di reato che si ritenevano emersi a carico dell'onorevole Man-

cini) dalla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Perché, se una comunicazione giudiziaria non è, e non deve essere, la rubrica di una contestazione, essa segna pur sempre, in particolare in processi come quello istruito dal giudice istruttore romano, un momento di grande delicatezza, una soglia, che, se ha rilievo, come nel caso noi riteniamo che avesse, ai fini dell'articolo 78 del codice penale al momento in cui emerge nel processo lo status dell'imputato, lo ha conseguentemente anche in relazione alle condizioni di procedibilità, che sono prescritte dalla Costituzione nella disciplina delle prerogative parlamentari.

Ciò è vero, colleghi, ma ne esce marcata la responsabilità della Commissione parlamentare per un indugio che è stato innanzitutto eccessivo ed ha finito, per questo, col peccare di coinvolgimento; quando la risposta doveva essere tanto pronta quanto sicura ed affidante, perché doveva dire, a noi prima di tutto, all'onorevole Mancini ed al giudice istruttore, le ragioni dell'ordinamento: e cioè il diritto dovere della giurisdizione da un lato, ma con esso e prima di esso i diritti della difesa. Doveva, cioè, immediatamente il procedimento tornare al giudice istruttore e, da quella sede, offrirsi a quella specialissima forma di garanzia controllo parlamentare che è l'autorizzazione a procedere in giudizio.

Si è voluta un'altra strada e si è giunti oggi, dopo quasi tre anni, alla proposta di dichiarare la competenza del Parlamento a procedere nei confronti dell'onorevole Mancini. Sarebbe un precedente negativo, colleghi, per l'ambito della nostra giurisdizione, per il corretto esercizio di una giustizia politica, che richiede innanzitutto il rispetto rigoroso dei confini costituzionali della giurisdizione che ci compete, per la credibilità delle risposte che dobbiamo dare.

Ed anche se noi siamo, più di altri, impegnati a superare lo stato di cose presenti, a riformare competenze e procedure di questa giustizia politica che deve giudicare dei reati ministeriali, non possiamo certo rallegrarci, colleghi, che la

realtà delle scelte e dei comportamenti della maggioranza della Commissione riesca a confermare la fondatezza delle nostre critiche, rendendo questo istituto vieppiù inoperante ed inadeguato. Questi comportamenti, queste scelte noi respingiamo, perché sono profondamente sbagliate in sé e perché con esse noi contrastiamo ciò che resiste ed oppone indugi alla riforma di questa giustizia politica.

Noi renderemmo, del resto, davvero anche un pessimo servizio all'onorevole Mancini. Quale garanzia di istruttoria penetrante egli può avere da una Commissione come la nostra, in un processo come quello che è al giudizio oggi della corte di assise di Roma, quando sulla sola questione della competenza la Commissione parlamentare ha ecceduto — ed in che misura — i suoi tempi e non ha saputo o potuto raccogliere altro che le testimonianze dell'onorevole Mancini e dell'onorevole Landolfi? Come potrebbe la Commissione per i procedimenti d'accusa muoversi con la complessità di un'indagine quale quella che si propone oggi di assegnarle? È una scelta davvero non meditata, che preluderebbe, se compiuta, ad un esito deludente; noi penseremmo che il primo a doverla temere e scongiurare sia l'onorevole Mancini, di cui condividiamo l'ansia a vedersi liberato limpidamente dal peso amaro di questo processo.

Ma quale limpida conclusione potremo noi assicurargli? Vi è un solo collega tra noi disposto a credere o a farsi persuadere che la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa ed il Parlamento in seduta comune sarebbero in grado di venire a capo di una vicenda così complessa, e processualmente travagliata, densa di fonti testimoniali e documentali da attingere e da rivisitare, per estrarre da queste una convinzione serena circa l'infondatezza degli indizi a carico dell'onorevole Mancini, sicché egli si veda restituita dal processo, come gli compete, l'immagine giusta legata al suo nome ed alla sua storia personale e politica? Non è così, colleghi, e lo sappiamo! Questo argomento, lo so, da solo non ba-

sta, giacché se ci trovassimo di fronte ad un reato ministeriale, queste considerazioni varrebbero a confermare una difficoltà ed una insufficienza, ma non eviterebbero un compito gravoso ad un giudice inadeguato. Ma esse bastano ed appaiono pertinenti se guardiamo, con realistica equanimità, al quadro processuale che c'è stato consegnato dalla comunicazione giudiziaria, donde ha preso le mosse questa procedura incidentale. Quale responsabilità ministeriale sarebbe addebitabile secondo gli indizi di reato notificati nella comunicazione giudiziaria? Qui sta il nocciolo della forzatura che abbiamo ravvisato nella proposta che viene avanzata, anche quando essa si è vestita della consueta e suggestiva eleganza e dignità conferitale dal relatore.

Tale proposta è costretta a risalire in sostanza, per giustificarsi, all'ipotesi, che a noi sembra francamente una tautologia, secondo la quale a sostanziare il reato ministeriale verrebbe una qualsiasi contraddizione di rilevanza penale con lo *status* di membro del Governo. In realtà come stanno le cose? Si costituisce il CERPET, lo ha ricordato il relatore, nell'agosto del 1974. In quel periodo l'onorevole Mancini è ministro. Ha qualcosa a che fare, l'onorevole Mancini, con la costituzione del CERPET? In realtà la comunicazione giudiziaria non dice nulla al riguardo, così come non dice nulla — né lo dicono le risultanze del processo — che, con l'eventuale avere a che fare dell'onorevole Mancini con la costituzione del CERPET, abbia avuto rilievo, e cioè nesso causale o funzionale — questo è il punto —, la sua qualità di ministro, l'esercizio della sua funzione di Governo. Qui sta la questione alla quale dobbiamo rispondere in modo lineare. Del resto ci orienta obbligatoriamente a questa risposta il testo della comunicazione giudiziaria che non è, d'altro canto, contestazione di accusa, il che conferisce, anche al termine dell'agosto del 1974, un rilievo diverso da quello attribuitogli, e che gli deriverebbe qualora ci trovassimo di fronte ad un capo di imputazione, e cioè ad una contestazione del reato, e non a

quella mera informativa di una situazione di indagine, qual è appunto la comunicazione giudiziaria. Ma di ciò il relatore mi è maestro.

IGNAZIO MARCELLO GALLO, *Relatore*. Ho fatto riferimento soprattutto all'ordinanza-sentenza che ribadisce la cronologia della comunicazione giudiziaria!

FRANCESCO LODA. È chiaro, onorevole senatore, ma anche a questo aspetto verrò. Perché parlavo della comunicazione giudiziaria? Perché essa è, non a caso, il terreno su cui si è soffermata giustamente, l'analisi della Commissione parlamentare, donde ha preso le mosse la stessa proposta del relatore, che più volte ce lo ha ricordato: partiamo dall'imputazione (credo che intendesse appunto dal quadro succintamente descritto delle ipotesi di reato contenute nella comunicazione giudiziaria). Essa ipotizza infatti l'indizio di partecipazione dell'onorevole Mancini ad un reato associativo che ha natura di reato permanente, la cui durata consumativa ha nel breve frammento cronologico dei due mesi (agosto e settembre del 1974, quando l'onorevole Mancini ricopriva l'incarico di membro del Governo) il suo momento iniziale, richiamato nella comunicazione giudiziaria, rispetto all'intero spessore cronologico del reato di ben oltre quattro anni successivo a quel momento.

Ciò deve indurci a guardare dentro questo lungo profilo di tempo del reato ipotizzato per cogliere l'eventuale rilevanza che in esso possa avere avuto per l'onorevole Mancini la qualifica dallo stesso rivestita di ministro nei momenti iniziali dell'intera vicenda presa in considerazione. È questo un altro aspetto, certo, del problema, e tuttavia anch'esso ci conferma che quell'iniziale e brevissimo frammento di tempo, anche nell'ipotesi indiziante proposta a carico dell'onorevole Mancini, cede del tutto, e quantitativamente nell'economia dei tempi, e qualitativamente nell'economia delle fonti di indizio o di accusa, alla parte della durata

consumativa del reato associativo, successiva al settembre 1974, come del resto ci ha confermato — e lo ha puntualmente ricordato il relatore — la nota del giudice indirizzata alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Così come sarebbe forzato, allora, escludere la competenza nostra solo perché la cessazione del reato ipotizzato è assai lontana nel tempo dalle brevi settimane dell'incarico ministeriale nell'agosto-settembre '74, diviene paradossale e fuorviante inchiodare questa competenza all'inconsistente filo di un rapporto meramente cronologico iniziale, privo di rilevanza sia causale che funzionale, giacché questo e non altro può giustificare la speciale giurisdizione nostra. Sicché ben diverso e più inquietante sarebbe lo sfondo del nostro giudizio se per ipotesi noi avessimo dovuto operare questo discernimento circa il possibile rilievo derivato dall'esercizio delle funzioni di Governo da parte dell'onorevole Mancini, qualora lo stesso avesse ricoperto la carica di ministro per larga parte o per l'intera durata consumativa del reato ipotizzato, per l'oggettiva complessità, in questa ipotesi, di una dinamica associativa difficilmente separabile nei suoi momenti, teleologicamente e operativamente significativi, da una immanenza delle funzioni ministeriali. Ma così non è stato e non possiamo evocare problematiche complessità per far tornare a tutti i costi i conti di una tesi infondata, che del resto, onorevoli colleghi, ci porterebbe ad ulteriori conseguenze, che significativamente non vengono neppure per ipotesi adombrate. Come la conseguenza dell'attrazione alla nostra competenza dell'intero processo, compresa la posizione degli imputati laici; se è vero che l'ipotesi di reato proposta come indizio a carico dell'onorevole Mancini non è né marginale, né eccentrica, bensì centrale nell'economia del processo, e se è vero che circostanzandola e gravandola come reato ministeriale, commesso quindi nell'esercizio delle funzioni, essa verrebbe ad assumere un rilievo ancor più centrale e non opportunamente stralciabile.

Allora, colleghi — e concludo — liberiamoci di questo processo: esso va restituito al giudice ordinario, come va restituita all'onorevole Mancini la condizione più adeguata per una giusta difesa e a noi — quando sarà il momento — la condizione di esercitare un giusto controllo, a tutela delle prerogative e dell'autonomia del Parlamento, dei diritti del cittadino e del parlamentare onorevole Mancini, verso il quale le conclusioni di chi vi parla intendono onorare un debito di fiducia e di grande rispetto (*Applausi all'estrema sinistra*).

PIERLUIGI ONORATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, non sarei intervenuto se avessi dovuto farlo soltanto per rendere esplicite, dinanzi al Parlamento in seduta comune, le motivazioni che già ho addotto nella Commissione parlamentare, come rappresentante del gruppo della sinistra indipendente della Camera, contro le conclusioni del relatore per la maggioranza. Non sarei intervenuto, cioè, semplicemente per riconfermare una dichiarazione di voto, se non ricollegassi a questa motivazione di voto, e alla decisione che la maggioranza del Parlamento riunito in seduta comune si accinge a prendere una grave, non esito ad usare questo aggettivo, scelta del tipo istituzionale.

Capisco benissimo l'amarrezza di un uomo politico che, dopo decenni e decenni di appassionata milizia civile e politica, si sente ingiustamente accusato ed inquisito. Da questo punto di vista, c'è tutto il mio rispetto per un dramma umano di tal genere. Ma sono anche altrettanto pensoso delle evoluzioni della costituzione materiale del nostro paese per sentire, appassionatamente, l'esigenza che questi drammi umani, queste amarezze processuali debbano essere risolte secondo il rispetto delle regole del processo, sia esso penale ordinario, sia

esso il processo della giurisdizione penale costituzionale.

È questa la ragione per cui mi sento di fare non soltanto una dichiarazione di voto, ma anche un appello, in qualche modo, alla maggioranza della Commissione parlamentare, al Parlamento ed allo stesso onorevole Mancini. Qui, infatti, non si tratta di un problema di merito ma di metodo, di metodo processuale. Ed io debbo dare atto che, dal punto di vista del problema di merito, nessuno di noi, né nella Commissione, né oggi in quest'aula, ha, per così dire, ceduto alla tentazione sostanzialistica, che vuole condannare o assolvere secondo pregiudizi soggettivi e personalistici, alla tentazione sostanzialistica per cui c'è una presunzione di colpevolezza o anche una presunzione di innocenza, come si dice, per tipo d'autore invece che per verifica della condotta materiale del reato.

Nessuno di noi qui ha avanzato presunzioni di innocenza o di colpevolezza per tipo d'autore, pur avendo tutto il rispetto, come dicevo, per la milizia politica e civile ed anche per la battaglia garantistica dell'onorevole Mancini e pur avendo tutto il rispetto per la sua amarezza e per il suo dramma umano.

Ma il fatto è, appunto, che non si tratta di problema di merito, ma di problema di metodo. Ed io credo — arrivo quindi a motivare tecnicamente questo errore di metodo — che commettono un errore pericoloso di gestione del processo giurisdizionale-politico-costituzionale sia la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, che propone la nostra competenza, sia anche lo stesso onorevole Mancini.

Sbaglia l'onorevole Mancini quando viene in Commissione a dire: non ho scelto io la competenza, l'ha scelta il giudice Imposimato, che mi ha inviato quella comunicazione il 18 ottobre 1982 in cui mi si avvisa dell'esistenza di un procedimento penale contro di me per associazione sovversiva e banda armata, datando il reato in Roma dall'agosto 1974 in poi. Sbaglia la Commissione quando fa riferimento alla prospettazione dei fatti e,

quindi, dei reati che ci deriverebbe dal giudice istruttore Imposimato.

Perché sbagliano? Perché, in realtà, lo stesso giudice Imposimato esplicitamente ha riconosciuto che quella comunicazione giudiziaria dell'ottobre 1982 era sbagliata, che quella collocazione cronologica del reato contestato era sbagliata. Questo è il punto. Basta leggere la nota dello stesso giudice Imposimato del 21 dicembre 1982, diretta al Presidente della Camera, onorevole Iotti, nella sua qualità istituzionale e al presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa Reggiani, parimenti nella sua qualità istituzionale, in cui si dice testualmente: «L'attività dell'onorevole Giacomo Mancini rilevante ai fini della comunicazione giudiziaria concerne più particolarmente l'inizio del progetto *Metropoli*, che può farsi risalire certamente alla fine del 1977 - inizio del 1978».

Ecco l'ammissione dello sbaglio della comunicazione giudiziaria! Ecco una nuova prospettazione dei fatti! Continua la nota del dicembre 1982: «Perciò, il reato non è commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali». Infatti, sappiamo che tali funzioni ministeriali hanno avuto luogo dal 14 marzo 1974 al 3 aprile 1974. Quindi, erano cessate quando l'ipotizzato reato associativo connesso al progetto *Metropoli* sarebbe iniziato, cioè tra la fine del 1977 e l'inizio del 1978.

Anche la stessa sentenza-ordinanza, che è dell'8 febbraio 1984, dello stesso giudice istruttore Imposimato, quando configura il reato associativo di banda armata e di associazione sovversiva connesso al progetto *Metropoli*, facendone carico all'imputata Stefania Rossini (perché per Mancini e per Landolfi è stato chiesto lo stralcio), colloca cronologicamente tale reato in Roma fino ad epoca imprecisata del 1979, abbandonando qualsiasi riferimento alla data iniziale dell'agosto 1974.

A pagina 42 della sentenza-ordinanza, poi (e questo è un punto molto più in dettaglio e molto rilevante), si afferma che uno dei lavori di studio del CERPET fu raccomandato al committente (FORMEZ e Montedison) da Mancini. Da ciò —

come sottolinea la sentenza a pagina 42 — la comunicazione giudiziaria, con la precisazione che, in realtà, il collegamento dell'onorevole Mancini al progetto *Metropoli* e al progetto CERPET sarebbe desunto, nell'ipotesi di reato, dal fatto che egli è intervenuto non tanto per la costituzione del CERPET (anche attraverso teste di paglia o mediatori più o meno palesi), quanto per patrocinare il finanziamento, da parte di committenti quali il FORMEZ o la Montedison, di lavori commissionati appunto al CERPET. E questo sarebbe avvenuto nel luglio 1975 e nel maggio 1979 per quanto riguarda il FORMEZ, mentre per quanto riguarda la Montedison nel 1975 e nel 1977, quando l'onorevole Mancini non era ministro.

Ecco qui la spiegazione palmare che, anche per l'istruttoria del giudice ordinario, l'eventuale (sottolineo, anche se non ce ne sarebbe bisogno, la parola «eventuale») collegamento dell'onorevole Mancini all'ipotesi criminosa nascerebbe soltanto dal suo interessamento per il finanziamento dei lavori CERPET.

Perché, inoltre, sbagliano coloro che sostengono la nostra competenza? Non soltanto perché si affidano, in modo infondato, alla prospettazione dei fatti che fa il giudice istruttore, la quale, come abbiamo visto, è cambiata nel corso dell'istruttoria (e non consentirebbe dunque la competenza dell'organo di giustizia costituzionale), ma anche perché la qualificazione del fatto-reato ministeriale non compete al giudice ordinario ma all'organo di giurisdizione penale costituzionale, che è costituito dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e dal Parlamento in seduta comune. È questo organo il *dominus* dell'imputazione e, proprio nella misura in cui padroneggia e formula tale imputazione, in base ad essa deve stabilire la propria competenza.

Andiamo allora a vedere che cosa è successo. L'ordine del giorno del Parlamento in seduta comune del 27 settembre 1984, proprio nel presupposto che il *dominus* dell'imputazione fossero le Camere riunite, ha incaricato la Commissione parla-

mentare di continuare le indagini per acquisire le risultanze di diritto e probatorie relative alla competenza, riconoscendo così implicitamente che tali risultanze competono all'organo parlamentare.

Ebbene, quali sono le risultanze probatorie? Nell'ambito della Commissione abbiamo sentito l'onorevole Mancini e il senatore Landolfi i quali, giustamente (almeno dal loro punto di vista), hanno detto: «Noi non c'entriamo...». In particolare, l'onorevole Mancini ha detto: «Addirittura non conoscevo il CERPET, lo ignoravo, e non ho partecipato alla sua costituzione. Mi sono ben guardato dal segnalare al FORMEZ o alla Montedison Pace, Piperno e gli altri per l'esercizio di queste commesse di studio su singoli argomenti». Ha aggiunto anche l'onorevole Mancini: «Se avessi avuto l'occasione, l'avrei fatto, perché sino a quel momento Piperno e Pace erano incensurati». Ha dunque negato questi fatti.

Ebbene, qual è l'istruttoria che abbiamo compiuto? Si tratta di una parvenza di istruttoria perché, dopo aver ascoltato gli interessati, ci siamo sentiti in diritto-dovere di affermare la nostra competenza. Ma, in realtà, l'istruzione probatoria non c'è: noi non facciamo che riferirci alle risultanze probatorie del giudice ordinario. Ed abbiamo già visto che tali risultanze probatorie non consentono la configurazione di un reato ministeriale, non consentono la nostra competenza. Lo abbiamo già visto perché è lo stesso giudice istruttore che lo ritiene sulla base delle sue istruttorie, e noi non abbiamo elementi per smentirlo, cioè non abbiamo potuto acquisire elementi per dire che l'ipotesi criminosa addebitata all'onorevole Mancini risale alla costituzione del CERPET. Noi, in coscienza, non abbiamo potuto stabilire questo.

Ed allora, qual è l'assurdo? Qual è il paradosso? Che la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, per affermare la sua competenza, deve dilatare almeno la dimensione cronologica del reato associativo configurato dal giudice Imposimato, facendolo risalire sino all'agosto 1974. Dunque, la Commissione,

per affermare la sua competenza, non fa che dilatare l'ipotesi criminosa a danno dell'onorevole Mancini, senza fornire alcun elemento probatorio, ad eccezione di quello avanzato dallo stesso giudice Imposimato, che si presume animato da un pregiudizio accusatorio. Questo è veramente un assurdo, colleghi! È un assurdo che, a mio avviso, potrà condurre a scenari, nella evoluzione del processo penale-costituzionale, direi molto preoccupanti — l'onorevole Mancini me lo consenta — anche per la sua immagine pubblica e per quella del suo collega Landolfi.

Che cosa potrà, infatti, accadere? In quattro mesi riusciremmo ad effettuare una istruttoria su un caso di una tale complessità, che riguarda il progetto *Metropoli* e tutte le attività criminose ad esso connesse (secondo ovviamente le ipotesi accusatorie che concernono, appunto, tutta l'attività del terrorismo italiano, sino agli anni 1979-1980)? Siamo in grado di fare questo? La Commissione inoltre, dopo quattro mesi di indagine, cessa la sua funzione deliberante, perché ha l'obbligo di riferire al Parlamento. Ed il Parlamento, dopo quattro mesi di indagine su una ipotesi criminosa tanto complessa, dovrà deliberare la messa in stato di accusa oppure l'archiviazione del procedimento.

Credo, onorevoli colleghi, che in questa situazione gli scenari possibili siano scenari che in qualche modo preoccupano. Una assoluzione dell'onorevole Mancini, come mi auguro (ed in coscienza, forse ritengo che sia probabile) presupporrebbe da parte nostra la prova che esiste il collegamento tra l'attività del CERPET (in riferimento al quale l'onorevole Mancini sarebbe imputato di reato ministeriale, in quanto solo in quella occasione aveva funzioni ministeriali) e l'attività di *Metropoli*. Dunque, bisognerebbe provare questo collegamento tra CERPET e *Metropoli* e, contemporaneamente, l'estraneità di Mancini all'intero progetto associativo, per poter arrivare all'assoluzione in Parlamento o all'archiviazione del procedimento. Ritengo che tutto ciò rappre-

senti quasi una prova diabolica da parte nostra, che può essere attuata solo forzando le regole del giudizio processuale.

Ed allora, che cosa si potrà avere? Ecco un altro scenario che mi preoccupa e che dovrebbe preoccupare l'onorevole Mancini. Potremmo accertare, cosa che avremmo dovuto fare nei mesi scorsi, che l'onorevole Mancini non abbia avuto rapporti con il CERPET e che quest'ultimo, almeno nella sua fase iniziale, almeno prima del finanziamento dei lavori cui prima accennavo, non fa parte del progetto criminoso. Ed allora, la conclusione sarebbe che noi dovremmo archiviare il procedimento per inesistenza del reato ministeriale, ma rinviare l'onorevole Mancini al giudice ordinario (sottolineo questo aspetto) per quanto riguarda, invece, l'ipotesi criminosa connessa al progetto *Metropoli* in quanto tale, al quale egli avrebbe potuto partecipare non nella sua figura di ministro per gli interventi nel Mezzogiorno. Quindi, noi dovremmo archiviare il caso dell'onorevole Mancini soltanto, appunto, per quanto concerne il reato ministeriale, rinviando entrambi i parlamentari socialisti al giudice ordinario, in riferimento alla verifica — più difficile — dell'ipotesi criminosa del progetto *Metropoli*.

Proprio in ragione di ciò, ed è questo il motivo per cui suggerivo all'onorevole Mancini che una certa soluzione non conviene né a lui né a Landolfi, ritengo che gli interessati commettano uno sbaglio di tattica processuale. Ma, ovviamente, un errore di tattica processuale non mi interesserebbe. Del resto, è anche probabile che l'autorità giudiziaria ordinaria promuova un conflitto di giurisdizione nei confronti dell'organo parlamentare. Quel che mi interessa — e qui chiudo, signor Presidente — è la scelta di carattere processuale che noi, come organo della giustizia penale costituzionale, stiamo compiendo. È un grave precedente sotto il profilo istituzionale (come l'onorevole Loda ha efficacemente sottolineato) ed anche sotto il profilo della condizione dell'istituzione penale costituzionale, che le Camere riunite si accingono ad attuare.

Si rischia infatti di legittimare, al di là delle intenzioni di tutti, l'immagine di una Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa o di un Parlamento in seduta comune che attrae un procedimento nella propria competenza al fine d'insabbiarlo; o meglio, perché forse è questa l'immagine che l'opinione pubblica percepisce, per pilotare il procedimento di cui rivendica la competenza verso un esito di condanna o di assoluzione. Ecco, è proprio questa la scelta di carattere processuale sbagliata che mi preoccupa. Non dobbiamo infatti dichiarare la nostra competenza né per indirizzare il processo di cui ci impossessiamo verso esiti di rinvio alla Corte costituzionale, né per indirizzarlo verso esiti assolutori. Questo è il punto. E se insisto su questo punto è perché credo che oggi il clima storico-politico e culturale, soprattutto nella giustizia ordinaria italiana, sia mutato e perché credo che il Parlamento possa oggi, con serenità e tranquilla coscienza, riconoscere la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Oggi, forse, a differenza di momenti passati in cui il rischio della crociata antiterroristica poteva inquinare il giudizio, la magistratura ordinaria (che non è rappresentata soltanto dal giudice istruttore, ma da un collegio giudicante) può garantire serenità di giudizio, anche in relazione a casi così complessi ed emotivamente coinvolgenti come quello di *Metropoli*.

Credo che dobbiamo batterci, colleghi, per evitare che la giurisdizione, sia essa ordinaria o costituzionale, subisca perversioni, anche in nome della difesa delle istituzioni. Tale è il senso della battaglia garantista che lo stesso onorevole Mancini spesso ha condotto e che io riconosco pubblicamente come battaglia da apprezzare. Ma noi dobbiamo batterci per evitare le perversioni della giurisdizione ordinaria evitando le perversioni della giurisdizione costituzionale. Credo, appunto, che possiamo contribuire ad evitare distorsioni della giurisdizione nella misura in cui anche noi, come organo supremo di giustizia penale costituzionale, dimostriamo, dando esempio di serenità di giu-

dizio, che non siamo disponibili a quelle perversioni. (*Applausi dei parlamentari della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, signori senatori, colleghi deputati, anch'io come il collega Franchi ritengo grave che si giunga soltanto ora ad una decisione limitata al punto della competenza, anche se a differenza del collega Franchi non mi sento di addebitare, questa volta, la responsabilità alle procedure. La responsabilità, collega Franchi, è purtroppo tutta politica; e non c'è nulla di innocente in questa vicenda, per quanto attiene appunto alle nostre responsabilità. Arriviamo infatti ad una decisione (io dico: quale che sia, scavalcando in tronco il dibattito «competenza sì — competenza no») soltanto oggi, mentre avremmo dovuto giungervi prima della fine della scorsa legislatura. Ora, ciò è dovuto ad un motivo molto semplice (bisognerà pure ricostruire le motivazioni politiche che sono dietro questa vicenda) che si richiama ad una fase in cui, nelle aule parlamentari e fuori di esse, imperava la ricerca dei «teoremi».

Allora affermare la competenza del Parlamento per alcune forze politiche significa entrare in conflitto con la magistratura, che ricercava e costruiva quei teoremi ed in essi pretendeva di individuare e costruire delle responsabilità politiche.

Perché voler dimenticare che vi erano allora qui partiti pro-Imposimato ed anti-Imposimato e che se quel giudice aveva sbagliato — verrò poi alle sue responsabilità — il Parlamento non poteva assumersi, caro Onorato, la responsabilità di dirglielo? Si procedeva allora di rinvio in rinvio, perché vi era chi legittimamente utilizzava i suoi rapporti di forza e premeva, attraverso organismi politici, per impedire soluzioni che venivano considerate minacciose, preoccupanti o aberranti dal punto di vista politico. Si è continuato

di rinvio in rinvio, attraverso alibi e finzioni. Le procedure non c'entrano. Abbiamo utilizzato le procedure per far decantare il tempo, per affermare la politica del rinvio, della dilazione delle scelte e delle responsabilità.

Oggi si potrebbe affermare — l'ho sentito riecheggiare persino nelle parole di Onorato — che, in fondo, si è trattato di una scelta saggia perché ora possiamo affrontare la questione, ora che le passioni sono sopite.

Caro collega Mancini, nei corridoi si dice che non siamo più nel vivo delle passioni e degli scontri, che gli animi si sono rasserenati. Allora si afferma, non vi è più un problema di competenza. Mancini potrebbe anche comparire dinanzi al giudice perché forse troverebbe un Imposimato, o un suo collega, più comprensivo perché rasserenato e meno passionale.

Bei ragionamenti! In questo modo eleviamo l'irresponsabilità a sistema della nostra vita politica. È una vergogna per i cittadini e per i giudici. Se questi ultimi avevano ragione, hanno diritto ad avere di fronte degli imputati, ma se avevano torto, bisogna affermarlo con chiarezza e chiamarli alle loro responsabilità. È grave anche nei confronti dei cittadini che, di fronte a certi fatti hanno il diritto di sapere, in tempi politici e giudiziari utili, se si è trattato di campagne politiche o di un processo.

In questa vicenda non vi è nulla di innocente! Non è innocente, in questa vicenda, il giudice Imposimato! Oggi Onorato ha affermato che Imposimato ha sbagliato. Grazie, peccato che non se ne sia accorto quando inviava la comunicazione giudiziaria ma solo dopo che, in base a quella comunicazione, qualcuno — l'interessato, Mancini, ma a quel punto la Presidenza della Camera ed il Parlamento — gli ha fatto presente che schiacciando in quei teoremi gli avvenimenti politici sino al 1974, si comprimevano le responsabilità non di un politico o di un parlamentare, ma addirittura di un ministro.

Si è sbagliato e lo riconosce — è stato affermato — ma, caro Onorato, lo ha riconosciuto solo dopo che qualcuno gli

ha fatto notare che è in gioco la responsabilità di un ministro. Vivaddio, siamo di fronte ad una ipotesi di alto tradimento di cui il Parlamento non può certo spogliarsi.

È facile, cari colleghi Loda ed Onorato, rendersi conto degli errori solo dopo che sia intervenuto un conflitto di poteri!

Perché si è verificato questo sbaglio, colleghi Onorato e Loda? Perché nella foga della realizzazione dei teoremi bisognava costruire con le conoscenze dell'oggi i fatti di ieri, dell'altro ieri e di tempi ancora più remoti. Allora *Metropoli* doveva essere schiacciata sul CERPET, il Piperno di *Metropoli* schiacciato su quello del CERPET, fino dal 1979, 1978, 1977, al 1975 e al 1974, e i rapporti di Mancini con l'Autonomia, dopo i fatti del 7 aprile dovevano essere schiacciati sui rapporti di Mancini con *Metropoli*, sui rapporti di Mancini del CERPET dal 1975 fino al 1974, quando il CERPET veniva costituito.

Come dimenticare che ci sono stati giudici nelle aule giudiziarie che hanno tentato di costruire artificialmente con i loro teoremi la figura del «grande vecchio»!

Tu, Giacomo Mancini, per questi giudici dovevi essere il «grande vecchio», da dare in pasto all'opinione pubblica, prima delle Brigate rosse, poi della camorra, poi della 'ndrangheta, poi della mafia e poi della grande alleanza dei servizi segreti. Tu che hai passato la vita a lottare contro i servizi segreti del terrorismo, delle camorre e delle mafie di questo paese.

Questi erano i fatti dietro agli sbagli di Imposimato, collega Onorato! Non possiamo dimenticarcelo, ma c'era anche lo sbaglio della comunicazione giudiziaria nei confronti di un ex ministro della Repubblica, di un parlamentare autorevole, *leader* discusso per l'assunzione di determinate responsabilità, ma *leader* di grandissimo prestigio della nostra vita politica, uomo centrale negli equilibri politici di questa Repubblica per molti anni; una comunicazione giudiziaria emessa senza neppure l'autorizzazione a procedere. Piccoli sbagli, vero, colleghi Onorato e Loda?

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1985

Sono per la riforma della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e mi onoro di aver costretto questo ramo del Parlamento, attraverso le candidature di Negri e Tortora, a modificare l'istituto delle immunità parlamentari; tuttavia, finché le leggi esistono devono essere rispettate da tutti.

Guai ad una Repubblica in cui i giudici, che secondo la nostra Costituzione sono soggetti soltanto alla legge, calpestano essi stessi la legge.

GIUSEPPE RUBINACCI. Quelle elezioni non fanno onore, né a te né al Parlamento.

GIANFRANCO SPADACCIA. Lascialo stabilire al popolo italiano e alla storia che parla con una saggezza certamente superiore alla tua!

Con la elezione di Tortora in questi giorni stiamo portando avanti una grande battaglia civile! (*Proteste a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Spadaccia, la prego di voler usare un tono un po' più tranquillo.

GIANFRANCO SPADACCIA. Secondo il mio costume ho voluto togliere i veli dell'ipocrisia giuridico-politica dalle vicende che stiamo esaminando.

La questione della competenza, ripeto, è secondaria. Due anni fa si poteva decidere ugualmente bene in sede di Giunta di autorizzazioni a procedere o di Commissione per i procedimenti di accusa: al contrario, si è scelta la politica del rinvio.

A questo punto si decida e si consenta finalmente, nelle sedi che il Parlamento riterrà più opportune, a Mancini di potersi difendere da queste obbrobriose, vergognose accuse intentate nei confronti di un ex ministro della Repubblica, di un parlamentare, di un *leader* politico (*Applausi dei parlamentari radicali*).

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò molto rapidamente facendo riferimento alle osservazioni, svolte da alcuni colleghi, delle quali tengo particolare conto e per le quali la Commissione avrebbe lavorato, sia pure attraverso le varie fasi apertesi su mandato dell'Assemblea, ad ulteriori momenti di istruttoria senza una solerte utilizzazione del tempo.

Devo dire che questa affermazione non è sorretta in punto di fatto e non è in alcun modo sorretta per quanto riguarda la situazione degli atti. Occorre infatti ricordare, e sto per finire, che il documento che serviva per valutare se esistesse la competenza è stato trasmesso nel marzo del 1984, ed era l'ordinanza di rinvio a giudizio, la quale era composta di ben 385 pagine, suddivise in venti capitoli, che riguardava le posizioni di 22 imputati. Era chiaro che per valutare, ai fini della competenza, quale fosse, in punto di fatto, la situazione che consentiva di affrontare con sufficiente informazione la questione proposta prima alla Commissione e poi all'Assemblea, occorreva verificare ciò che era contenuto in questo documento. Ciò è stato fatto mediante l'acquisizione di buona parte degli atti che erano stati raccolti durante l'attività della Commissione di inchiesta sull'assassinio di Moro. Ciò è stato eseguito attraverso l'audizione di alcuni (due in particolare) dei protagonisti, se si vogliono chiamare così, di questo processo. Tutto questo, quindi, si è svolto nel più assoluto rispetto dei tempi assegnati alla Commissione parlamentare per i provvedimenti di accusa.

Dico questo non per me che — lo dico consapevolmente — sono il meno autorevole, se non altro per il retroterra politico dei componenti della Commissione; ma lo dico perché ne sento il dovere nei confronti dei colleghi della Commissione e dei colleghi di tutta l'Assemblea, che per due volte hanno conferito all'unanimità l'autorizzazione all'espletamento di ulteriori atti istruttori.

Tutto questo doveva essere presente nel momento in cui l'Assemblea viene chia-

mata a decidere sulla richiesta contenuta nell'ordine del giorno presentato dal collega, senatore Gallo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Seguendo l'esempio dell'onorevole Reggiani, io sarò molto breve. Non potevamo però mancare a questa discussione riguardante il caso dell'onorevole Mancini, intanto per un dovere di amicizia e di solidarietà per questa figura politica che in tutti gli anni '70, in anni oscuri non solo perché il paese era insanguinato dall'azione terroristica, ma perché contemporaneamente lo Stato prendeva la via dell'involuzione reazionaria e autoritaria con la legislazione d'emergenza, ha avuto la forza di opporsi.

Noi siamo contro le giurisdizioni speciali; però, fino a quando esistono, non ci si può sottrarre ad esse.

Il giudice Imposimato ha contestato all'onorevole Mancini dei reati particolarmente gravi, perché collegati, appunto, alla partecipazione ad associazione sovversiva costituita in banda armata. I giudici romani, cioè, hanno cercato di individuare nell'onorevole Mancini l'ispiratore della strategia del terrore che si è sviluppata nel nostro paese. Sappiamo bene come questa teoria dei doppi o tripli livelli abbia cercato di coinvolgere altre figure politiche, anche se non esponenti parlamentari, nel nostro paese. Intorno a questa teoria dei concorsi morali, della partecipazione ai vari livelli, soprattutto occulti, di chi avrebbe gestito il disegno terroristico in Italia si sono sviluppati tutti i grandi processi politici nel nostro paese.

Queste accuse e questi attacchi, però, non hanno sminuito l'importanza di una battaglia che ha visto tra i suoi protagonisti appunto l'onorevole Mancini, le cui posizioni nel partito socialista sono note, la cui milizia nel partito socialista è nota. Noi siamo stati e siamo spesso contrari alle posizioni politiche di questo partito, ma abbiamo sempre riconosciuto che,

nella battaglia contro la legislazione d'emergenza, è da quell'area politica che sono sempre venuti, se non altro, dei segnali per reggere alla barbarie reazionaria e antidemocratica che si è sviluppata in questi anni. Bisogna ricordare che solo da quell'area politica, alla quale oggi ci contrapponiamo in maniera ferma anche a causa del tipo di gestione dei problemi dell'ordine pubblico attuata dal Governo in carica, sono venuti in quegli anni segnali positivi. In conseguenza, di tale tradizione, in ragione di un retroterra culturale e politico che induceva a non fornire una risposta «terroristica», utilizzando le armi della legislazione speciale, alcuni personaggi del partito socialista, come Gino Giugni, pur colpiti gravemente dalle bande armate, hanno deciso di firmare il progetto di legge relativo alla dissociazione dal terrorismo.

Per queste ragioni, signor Presidente, credo che si debba condividere quanto l'onorevole Mancini ha richiesto; bisogna farlo soprattutto in nome della capacità di taluni personaggi, e va a loro merito, di resistere all'offensiva sia del terrorismo, sia dell'involuzione autoritaria dello Stato. Pertanto, il gruppo di democrazia proletaria appoggia la richiesta dell'onorevole Mancini, fatta propria della Commissione per i procedimenti di accusa (*Applausi*).

GIACOMO MANCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO MANCINI. Il mio intervento sarà brevissimo perché ritengo che a me spetti di parlare poco o forse anche di non parlare affatto in questa fase. Lo faccio perché più volte — e soprattutto l'onorevole Onorato — ci si è rivolti a me invitandomi a scegliere di essere giudicato dal giudice ordinario.

Sono stato interrogato dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e ad essa ho esposto il mio modesto pensiero, riferendomi alla precedente riunione del settembre 1984. Da allora sono passati dieci mesi. Nel momento in cui si è

tenuta la seduta comune, si è parlato di una mia preferenza o di una mia scelta per la sede della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. A questo proposito voglio chiarire come stanno le cose, senza entrare nel merito della polemica che accompagna ormai la vita della Commissione. Aggiungo adesso che qualche critica ho mosso anch'io alla Commissione stessa e, forse sommessamente, ne muovo ancora questa mattina per il fatto che dall'ottobre del 1984 si è arrivati al luglio del 1985.

Io non scelgo niente, ho detto parlando davanti alla Commissione, la scelta è stata fatta dal giudice istruttore di Roma e non da me. Io non scelgo la sede della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa per farmi difendere o per difendermi meglio; la scelta, ho ripetuto, è stata compiuta dal giudice nel momento in cui ha fissato la data dell'agosto 1974, senza mai modificarla né con un successivo avviso di reato né a seguito di sentenza. Su queste posizioni mi fermo e non aggiungo altro, dopo che il relatore ha dimostrato in modo preciso quali elementi di slealtà processuale siano presenti in questa vicenda della quale deve occuparsi il parlamento.

Collega Onorato, è probabile che anch'io abbia commesso degli errori; certamente li ha commessi la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa e certamente li ha commessi la sua parte politica, così come, onorevole Loda, li ha commessi anche il partito comunista, perché in questa vicenda si sarebbe potuto dire, quanto meno, che la procedura seguita dal giudice istruttore di Roma era comunque illegittima, perché nel corso di due anni si sono scritti nei miei confronti tre volumi di accusa, consegnati anche alla stampa, senza che sia stata mai inviata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere una richiesta nei miei confronti.

Ho spiegato (non vado oltre, però) nel mio interrogatorio come ci siano dei giudici intoccabili in Italia; ma anche dei giudici che abbiano grandi benemerienze possono sbagliare. In quel momento, tuttavia, chi deve dire al giudice che esiste

uno sbaglio tace e autorizza pertanto una sorta di intoccabilità del grande giudice inquirente. Aggiungo che è strano che quasi tutti i processi italiani finiscano nelle mani di pochi giudici.

Mi fermo qui, ringranziando gli oratori che hanno voluto usare parole benevole nei miei confronti; il che sarebbe potuto forse servire al giudice Imposimato per la ricerca di quei riscontri obiettivi di cui si parla quando si devono iniziare procedimenti di accusa di estrema gravità (*Applausi dei parlamentari socialisti e radicali*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Avverto che è stato presentato, con il prescritto numero di firme il seguente ordine del giorno, di cui ha già dato lettura il relatore, senatore Gallo:

«Il Parlamento riunito in seduta comune

con all'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa numero 342/VIII.

letta la relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa;

ascoltata la relazione orale svolta dal senatore Gallo;

visti gli atti del fascicolo iscritto al n. 342/VIII del registro generale della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, dai quali risulta, in particolare, l'attività d'indagine espletata dalla Commissione stessa in seguito all'ordine del giorno approvato nella seduta comune di giovedì 27 settembre 1984, al fine di accertare l'esistenza della propria competenza in ordine ai fatti costituenti oggetto di una comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Giacomo Mancini da parte dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma;

considerato che da tali atti e dalla predetta relazione si evince chiaramente la natura ministeriale dei reati addebitati all'onorevole Mancini e, conseguentemente, la esistenza, in ordine ad essi, della competenza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa;

considerato, altresì, che occorre che la Commissione medesima proceda all'esame, sotto il profilo del giudizio di merito, dei fatti di cui alla citata comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Mancini,

dispone

che, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria e d'indagine a completamento dell'attività svolta in ordine al procedimento n. 342/VIII, assegnando a tal fine il termine di mesi quattro, a decorrere da oggi, per presentare al Parlamento in seduta comune le risultanze cui sarà pervenuta in merito ai fatti addebitati all'onorevole Giacomo Mancini.

«GALLO, BOZZI, CASINI CARLO, NUCCI MAURO, RUFFOLO, IANNELLI, PERUGINI, BUTINI, PIRO, PETRILLI, SCLAVI, SIGNORI, SORICE, SCEVAROLLI, CENGARLE, BONIFACIO, POSTAL, JERVOLINO RUSSO, FELISETTI, CONDORELLI, VITALONE, FABBRI, VASSALLI, ROMEI, ROMANO, COSTA MARIO, VITTORINO COLOMBO (V.), BONFIGLIO, REGGIANI, CAROLLO, SAPORITO, DI NICOLA, DI RE, PINTO, DI LEMBO, FRASCA, FINOCCHIARO, MUNDO, BORGOGGIO, MURMURA, SCARDACCIONE, NEPI, BUFFONI, GIUGNI, MURATORE, TROTTA, VELLA, BARSACCHI, BRICCOLA, CAMPAGNOLI».

Porro' pertanto in votazione dapprima le conclusioni della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti

d'accusa sulla natura ministeriale degli addebiti mossi all'onorevole Mancini e successivamente, qualora tali conclusioni siano state approvate, l'ordine del giorno presentato per il supplemento di istruttoria, limitatamente al dispositivo.

Pongo in votazione le conclusioni della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sulla natura ministeriale degli addebiti mossi all'onorevole Mancini.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, sono approvate).

Pongo in votazione il dispositivo dell'ordine del giorno contenente una richiesta di supplemento di istruttoria di cui poc'anzi ho dato lettura.

(È approvato).

Si dia lettura del processo verbale di questa seduta.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale.

(È approvato).

La seduta termina alle 11,50.

ERRATA-CORRIGE

Nel Resoconto stenografico della seduta comune, antimeridiana, di mercoledì 21 novembre 1984, e in quello della seduta pomeridiana dello stesso giorno (continuata nei giorni 22 e 23 novembre 1984) nelle chieste relative alle votazioni svoltesi nelle predette sedute, deve sempre figurare, fra i nomi dei deputati che hanno preso parte alle votazioni, il nome del deputato Giuseppe Amadei.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 14,20.*